



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Prima Civile - area concorsuale

Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati

Dott. Guglielmo Garri

Dott. Raffaella Calvanese

Dott. Francesca Aratari

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 54/2022 P.U.

promosso da

FALCO MIRIAM cf FLCMRM84S56H501G e GERACITANO GIUSEPPE, c.f. GRCGPP81C31A32B, con l'avv CLAUDIO CAPASSO e domicilio Via Antonio Gramsci n, 116 NETTUNO

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dai suddetti; esaminati gli atti ed i documenti allegati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno residenza nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che i ricorrenti sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 2 lett c) e 66 CCI*;

ritenuto che i suddetti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione dell'OCC, che, a fronte di un passivo di circa euro 250.000,00, l'attivo liquido è rappresentato dal solo stipendio di Geracitano Giuseppe, pari ad euro 2.000,00 mensili circa al lordo delle trattenute a titolo di cessioni del quinto e deleghe di pagamento (per circa complessivi euro 650,00); con detto importo, a parte le predette cessioni del quinto e deleghe di pagamento (trattenute alla fonte), i ricorrenti hanno dichiarato di non essere in grado di pagare altro, una volta soddisfatte le spese di mantenimento;

considerato, quanto al resto del patrimonio, che esso è rappresentato dall'immobile in proprietà dei ricorrenti sito in Nettuno Via Lago Trasimeno 6, valutato in euro 100.000,00 (sul quale grava l'ipoteca del creditore fondiario, indicato tra i creditori dell'elenco fornito dai ricorrenti); dall'autovettura Lancia Y dell'anno 2005, tg. CZ288GH, priva di concreto valore economico in ragione della risalente immatricolazione, nonché dall'eventuale ricavato del giudizio risarcitorio intentato dalla Sig.ra Falco Miriam e pendente avanti al Tribunale di Velletri (rg 385/2019 – dr Trimani);

considerato, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura, che, benché la signora Falco Miriam risulti ancora iscritta, come ditta individuale, nel registro delle imprese, la ditta non è attiva (vedi visura camerale) ed, anzi, di fatto, non ha mai operato, come attestato dai Gestori della Crisi nominati dall'OCC nella relazione allegata;

rilevato, in ogni caso, ai fini che qui interessano, che l'impresa, alla luce delle informazioni fornite dai medesimi Gestori, presenta congiuntamente i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1) CCI;

precisato, inoltre, che, benché i documenti da 24 in poi, non siano visibili dal fascicolo elettronico, comunque risulta che gli stessi sono stati visionati dai Gestori della Crisi predetti i quali hanno attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione stessa, riportando nella relazione le informazioni rilevanti per l'accesso alla procedura;

ritenuto, con riguardo alla richiesta di cessazione delle trattenute dallo stipendio a titolo di cessione del quinto e deleghe di pagamento (pag 18 del ricorso), che né l'una né le altre possono ritenersi opponibili alla procedura a fronte della natura concorsuale della stessa e della pacifica apprensione dello stipendio alla relativa massa attiva, salvi i limiti di cui all'art. 268 lett b) CCI, da stabilirsi a cura del GD, previo supplemento istruttorio a cura del liquidatore, che sul punto dovrà specificamente relazionare nel più breve tempo possibile;

ritenuto, in ogni caso, che, nelle more dell'adozione del provvedimento che sarà adottato dal GD, il liquidatore può comunque apprendere l'importo di euro 200,00 dallo stipendio del ricorrente, in quanto i medesimi ricorrenti, i quali rappresentano in via esclusiva il nucleo familiare, hanno messo a disposizione detto importo, in quanto dai medesimi ritenuto eccedente rispetto a quanto necessario alle spese del loro mantenimento;

ritenuto che ricorrano giustificati motivi per non nominare i Gestori della crisi quali liquidatori, in quanto i suddetti risultano creditori della procedura (vedi le conclusioni del ricorso);

precisato che vertendosi in materia di procedura familiare ex art. 66 CCI, ai sensi del 3 comma del medesimo articolo, le masse attive e passive dei ricorrenti devono rimanere distinte, con la conseguenza che il liquidatore dovrà procedere, ex artt. 272 e seguenti CCI, a distinti adempimenti per ciascuno dei ricorrenti;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ***FALCO MIRIAM cf FLCMRM84S56H501G e GERACITANO GIUSEPPE, c.f. GRCGPP81C31A32B;***

nomina

il dott./la dott.ssa **Francesca Aratari** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il rag./dott./avv. **Marcantoni Pietro** liquidatore;

dispone

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, poichè la ricorrente è ancora iscritta nel registro delle imprese;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, in presenza, come nella specie, di beni immobili o beni mobili registrati;

ordina

ai debitori

1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in particolare, il rilascio dell'immobile sito in Nettuno, via Lago Trasimeno n. 6 int. 2 (distinto con il numero interno 7 della scala B), e censito al N.C.E.U. del Comune di Nettuno al foglio 1 particella 1334 sub 21 Cat. A/3, cl. 1, vani 4, r.c. Euro 371,85. L'immobile veniva acquistato per atto Notaio Paolo Salaris di Roma del 07.07.2011, repertorio n. 24846, raccolta n. 18897, registrato presso il competente ufficio della Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.07.2011 al n. 23159/1T e la consegna dell'autovettura Lancia Y tg. CZ288GH. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; con riguardo alla richiesta dei ricorrenti ad essere autorizzati ad abitare l'immobile facente parte dell'attivo, si rimanda all'art. 147 comma 2 CCI; quanto al veicolo, si concede l'autorizzazione richiesta all'uso, almeno fino a quando la consegna non si renderà necessaria ai fini della sua proficua liquidazione, ferma la preventiva valutazione da parte del liquidatore della convenienza della liquidazione stessa, tenuto conto delle perplessità sul punto manifestate dai ricorrenti, in ragione dell'epoca dell'immatricolazione e dell'usura;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Si notifici la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 13/12/2022

Il Giudice estensore

Dr Francesca Aratari

Il Presidente

dr Guglielmo Garri